



COMUNE DI LASINO


Provincia di Trento

VARIANTE 2005 AL PIANO REGOLATORE DEL COMUNE DI LASINO

PATTO TERRITORIALE DEL MONTE BONDONE

NUOVI ARTICOLI INTRODOTTI
Art. 36 bis
Art. 46 bis
2^a ADOZIONE

Arch. Paolo Penasa



Lasino, maggio 2007

con la collaborazione
dell'Ufficio Tecnico del Comune di Lasino

ART. 36 bis – AREA PER PARCO DEL MONTE BONDONE

In attuazione al Patto Territoriale del Monte Bondone, il P.R.G. individua con apposito perimetro l'area del Parco del Monte Bondone. La delimitazione e la regolamentazione è demandata a specifico provvedimento legislativo della Provincia Autonoma di Trento. Fino all'adozione di tale provvedimento continuano ad applicarsi le prescrizioni di zona previste dalle presenti norme.

ART. 46 bis. AREE PER CAMPEGGIO

46bis.01. Le aree per campeggio sono spazi attrezzati per la sosta di turisti provvisti di tende o altro mezzo di pernottamento e soggiorno autonomo, come disciplinati dalla L.P. 13 dicembre 1990, n. 33 e successive modificazioni.

46bis.02. All'interno delle zone per campeggio non sono ammessi insediamenti residenziali di alcun tipo e dimensione, salvo un alloggio per il proprietario o il custode con volume utile non superiore a 400 mc.

Gli eventuali allestimenti fissi (bungalow) non potranno essere alienati singolarmente, né scorporati dal complesso ricettivo turistico all'aria aperta.

46bis.03. Gli edifici esistenti, con destinazioni d'uso diverse da quelle previste dalle norme di zona, possono mantenere le destinazioni in atto senza aumento di volume.

46bis.04. Gli interventi edificatori devono rispettare i seguenti parametri:

- a) l'altezza massima dei fabbricati dovrà essere contenuta in 6,5 metri;
- b) la volumetria massima consentita è di 5 metri cubi per utente, esclusi gli allestimenti fissi (boungalow).

46bis.05. Il PRG individua a Lagolo un'area da destinare a campeggio, di proprietà comunale, contrassegnata in cartografia dalla sigla "Lg".

La struttura ricettiva dovrà caratterizzarsi quale attrezzatura turistica all'aria aperta a bassa densità ricettiva (max. 400 persone) con impatto paesaggistico/ambientale contenuto. A tale fine, le operazioni di adattamento del suolo e gli interventi edificatori dovranno attenersi ai seguenti principi:

- a) il campeggio dovrà essere concepito come un parco attrezzato, a basso impatto ambientale. In ragione di ciò, la parte più acclive posta a monte dovrà essere salvaguardata integralmente nella sua naturalità, ed utilizzata esclusivamente quale dotazione verde;
- b) dovrà essere rispettata l'orografia del terreno esistente, salvaguardando nel possibile le presenze arboree di pregio e le emergenze naturali caratterizzanti, quali rocce e rivi d'acqua;
- c) nella realizzazione dei nuovi volumi si dovranno prediligere soluzioni architettoniche "leggere", caratterizzate dall'uso di legno, acciaio e vetro, limitando l'uso del calcestruzzo rivestito in pietra alle piattaforme ed ai muri di sostegno.